




CITTA' DI ERCOLANO

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

Regolamento per ONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA



INDICE

Premessa

Importanza dell'onomastica e della numerazione.

Glossario

Normativa di riferimento

Vigilanza

Compiti

Titolo I – Principi generali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Modificazioni e integrazioni

Titolo II - Onomastica

Articolo 3 – compiti dell'ufficiale d'anagrafe

Articolo 4 – Caratteristiche

Articolo 5 – Compiti dell'ufficio urbanistica

Articolo 6 – Apposizione e dimensioni targhe

Articolo 7 – Iter per denominare un'area di circolazione

Articolo 8 – Guida per cambio nome area di circolazione

Articolo 9– Procedimento onomastico per dare il nome a un'area di circolazione

Titolo III – Numerazione civica

Articolo 10 – Criteri per effettuare la numerazione civica

Articolo 11 – Caratteristiche targa numero civico

Titolo IV – Revisione

Articolo 12 – Revisione

Titolo V – Disposizioni finali

Normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 1954 n. 1228

D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223

L. 23 giugno 1927, n. 1188

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la gestione del sistema delle aree di circolazione del comune e della loro numerazione.

L'onomastica e la numerazione civica sono trattate in modo globale, a partire dalla normativa di riferimento, per passare poi alle modalità di attribuzione dell'onomastica e alle regole per l'assegnazione dei numeri civici; il tutto visto nell'ottica di un lavoro totale che coinvolge vari uffici del comune ma anche che ha i suoi effetti rispetto ai cittadini, alle altre amministrazioni e a tutta la società nel suo insieme.

Importanza della onomastica e numerazione

Innanzitutto occorre premettere che il servizio non è ristretto all'ufficio che opera ma è importante a i fini della programmazione e gestione di tutte le attività pubbliche e private perché permette di collegare il cittadino /utente al territorio dove vive e lavora.

Solo attraverso la numerazione civica è possibile aggregare ed elaborare i dati in modo da rispondere alle domande che provengono da ogni parte.

Glossario

- Topografia = Rappresentazione grafica su di un piano di una determinata zona di terreno
- Toponomastica = Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato nella provincia e nell'uso.

- Onomastica = Studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.
- Area di circolazione = Suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

Normativa di riferimento

Le prime leggi sulla numerazione civica risalgono agli anni 20 e sono ancora in vigore:

Legge 24.12.1954 n. 1228, articoli 9 e 10;

D. P. R. 30.5.1989 n. 223, articoli dal 38 al 45.

Insieme a queste troviamo una serie di Circolari del Ministero dell'Interno e Circolari ISTAT che, a partire dal 1951 con le "Istruzioni per l'ordinamento ecografico" 1951, riprese e definite nella pubblicazione "Metodi e norme" serie B n. 29 anno 1992, fino alle ultime in occasione della preparazione del censimento 2001, dettano norme di attuazione.

Vigilanza

Le norme precisano che il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici e che il servizio è sotto la vigilanza del Prefetto e dell'ISTAT (articoli 51- 52 DPR 223/1989).

Compiti

Il comune ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici agli accessi dei fabbricati (articoli 41- 42 DPR 223/1989 - ISTAT Metodi e norme).

Non esiste una commissione comunale per la toponomastica.

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991 precisa che l'attribuzione del nome della strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali, "È di competenza della Giunta Comunale "Perché non attiene agli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale dalla Legge 142/90 (art. 32 secondo comma).

La legge prevede che all'interno del comune il servizio dell'onomastica e della numerazione sia di competenza dell'ufficio statistica o topografico, ecografico, o anagrafe.

L'Ufficio Anagrafe in ogni caso è sempre il tenutario della copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento e deve riportare sullo stradario le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio comprese le opere pubbliche secondo le direttive dell'ISTAT (art. 45 DPR 223/1989).

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità disciplina le fasi dell'assegnazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

Articolo 2 – Modificazioni e integrazioni

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che per mettano la immediata applicazione senza dar luogo a delibere di adattamento

Titolo II - ONOMASTICA

Articolo 3 - Compiti dell'ufficiale d'anagrafe

E' compito dell'ufficiale d'anagrafe, su segnalazione dell'ufficio urbanistica, studiare e proporre all'esame della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale (articolo 44, comma 1, del DPR 30 maggio 1989 n, 223.

Fatto salvo il potere di indirizzo politico amministrativo del Sindaco, del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza".

Articolo 4 – Caratteristiche

L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite.

Articolo 5 – Apposizione e dimensioni targhe

Possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm 40 x cm 30 (h), di quelle a bandiera su paline, di cm 80 x cm 20 (h). Le targhe vanno apposte all'inizio e alla fine della strada e a ogni incrocio, a un'altezza minima di m 2 dal suolo.

Art. 6 – Iter per denominare un'area di circolazione

La Giunta Comunale con propria deliberazione è deputata a dare un nome alle aree di circolazione; nell'atto deliberativo devono essere indicati:

1. La denominazione;
2. La lunghezza dello sviluppo dell'area di circolazione, i riferimenti di inizio e fine e avere in allegato un a planimetria che la individui sul territorio;
3. Sintetica biografia del personaggio quando non si tratti di persona nota a livello nazionale.

La delibera deve essere inviata a l Prefetto e acquista efficacia solo dopo l'approvazione de l Prefetto, sentito il parere della regia deputazione d i storia patria, come previsto dall' art. 1 del R. D 1188 /1927 a cui f a riferimento l' art .41 comma 3 de l DPR 223/1 989.

Per attribuire il no me alla strada occorre tenere presente alcune norme precise:

1. Nell'ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione a d aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in f razioni o circoscrizioni amministrative diverse (art 41 DPR 223/198 9 comma 5);
2. Non si possono attribuire nomi di persone che siano decedute da meno di 10 anni, salvo deroga del Ministero dell'Interno (L. n. 1188/1927), ora Prefetto (M. I. A. C. E. L. n. 18 /1992);
3. Ne l caso di cambiamento del no me della strada sul cartello deve essere indicata anche la recedente denominazione (art 41 DPR 223/1 989);
4. Per cambiare nome alla strada occorre l'approvazione preventiva del tramite le competenti Sovrintendenze ai Monumenti (art. 1 R. D.L. n. 1158/19 23 L.. 473/ 1925);
5. Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non creare, così come espresso dalle circolari del Ministero dell'Interno, i disagi e i costi che si determinano con la variazione della denominazione di una strada, sia sui cittadini che sulle pubbliche amministrazioni: aggravio di lavoro per il servizio anagrafe, il catasto, il registro immobiliare, ecc. - Circolari. Min. n. 7 (1987) e n .4 (1996) -
6. La spesa per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione d i targhe e cartelli indicanti località, f razioni, strade, piazze, vicoli, ecc.) deve essere a totale carico del Comune (art 10 Legge 1128/1954).

Articolo 7 - Iter per cambio nome a una strada

I criteri che devono guidare la scelta, qualora si renda indispensabile, cambiare il nome a una strada, devono essere supportati da contenuti tali da bilanciare i costi e i disagi dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni:

1. Personalità che appartengono già alla STORIA;
2. Personalità riconosciute per le loro opere di ingegno nel territorio nazionale e internazionale.
3. Personalità che sono morte compiendo il proprio dovere in nome dei valori dello STATO e della COSTITUZIONE e il cui operato sia stato riconosciuto ufficialmente dagli organi dello STATO a ciò deputati.

Procedimento Onomastica per cambiare il nome a una strada

1. Proposta ufficio
2. Parere favorevole del Ministero della Pubblica Istruzione tramite le competenti sovrintendenze ai monumenti
Deliberazione Giunta Municipale
3. Approvazione del Prefetto
4. Apposizione cartelli strada

N.	FASI	Competenze Uffici
1	Proposta	Ufficio Toponomastica/Anagrafe Preparazione d i atti
2	Parere favorevole	Ministero della Pubblica istruzione tramite le competenti Sovrintendenze ai monumenti
3	Deliberazione	Giunta Comunale - Approvazione -
4	Approvazione	PREFETTURA
5	Apposizione	Apposizione sul territorio dei cartelli con i nomi

Articolo 8 - Procedimento Onomastica per dare il nome a un'area di circolazione

La procedura è la stessa di cui all'articolo precedente eccetto il preventivo parere del Ministero della Pubblica Istruzione.

Articolo 9 – intitolazione monumenti, lapidi o altro ricordo permanente (legge n. 1188 del 23 giugno 1927)

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Tali disposizioni non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

È inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle su indicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano ottenuto il benemerito della nazione.

Titolo III - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 10 – Criteri per effettuare la numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica. Esistono due tipi possibili di numerazione:

numerazione classica: numeri civici disposti secondo la *successione naturale* es. 1. 2. 3 . 4.....usata sia nei centri abitati che nelle zone extra urbane

numerazione metrica: un numero che indica la distanza (generalmente in chilometri) da un punto di riferimento prestabilito: es. Km 1524, usate nelle aree extraurbane a lunga percorrenza e a bassa densità abitativa.

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri della normativa ISTAT:

- Per le aree a sviluppo lineare i numeri pari a destra e i dispari a sinistra o in successione 1, 2, 3 se gli immobili sono su un solo lato.
- Per le aree di circolazione poligonali (piazze...) progressiva, a partire da sinistra.
- Per le località prive di regolare rete stradale, a spirale, a partire dal centro verso la periferia.

I numeri civici devono essere identificati su targhe di materiale resistente, con caratteristiche specifiche, devono essere apposte preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta (ISTAT).

Il proprietario dell'immobile a costruzione ultimata deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l'assegnazione del numero civico (articolo 43 DPR 223/1989). Con la domanda il proprietario deve chiedere anche la determinazione dei criteri per la numerazione interna (accesso alle abitazioni) da effettuarsi a cura del proprietario stesso. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'ISTAT.

Art. 11 – Caratteristiche targhe numeri civici

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e rigido, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro con cornice blu.

Le targhe devono essere apposte a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta (ISTAT).

L'ufficiale d'anagrafe in accordo con l'ufficio urbanistica assegna il numero civico e lo comunica al cittadino.

TITOLO IV – REVISIONE

Articolo 12 - Revisione

Il comune deve provvedere alla revisione dell'onomastica e della numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente (art. 47 DPR. 223/1989) e deve numerare anche gli immobili abusivi.

Occorre evitare il mutamento dei toponimi esistenti perché si determinano molteplici disagi ai cittadini e aggravio di lavoro per gli enti pubblici, come ribadito dagli indirizzi del Ministero dell'Interno (Cir.Min.Int n.7/1981 e n.4/1996).

E' importante evitare le variazioni di nomi storici di località, vie e piazze anche per non complicare sotto il profilo storico e documentario la denominazione dei luoghi.

Obblighi di revisione:

1. Per prima cosa occorre rivedere tutta la viabilità comunale, individuare le aree di circolazione, riportarle sulla cartografia con l'aiuto dell'ufficio urbanistica e verificare la lunghezza delle strade rispetto alla delibera di assegnazione del nome e eventualmente rettificare.
2. Assegnare la denominazione alle aree di circolazione che ne fossero prive con delibera di Giunta Municipale da inviare al Prefetto.

3. Successivamente, per ogni singola strada occorre rilevare lo stato e le caratteristiche della numerazione esistente al fine di individuare le anomalie e il tipo di intervento da fare. Personale appositamente incaricato si recherà sul territorio a rilevare tutti i numeri civici esistenti e li riporterà sulla cartografia
4. L'ufficio esaminerà il lavoro evidenziando le anomalie rilevate.

TITOLO V -

DISPOSIZIONI FINALI

Le spese per l'onomastica e la numerazione civica sono a carico del Comune.

Il comune a norma dell'art. 10 L 1228/1954 si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica e dell'eventuale messa in opera.

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell'art. 43 del D.P.R. 223/89).

E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54).

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

Non deve essere attribuito il numero civico alle porte delle chiese, agli accessi a monumenti pubblici, alle porte di accesso dei fienili, delle stalle, legnaie e similari.

Quando oltre ad accedere al monumento si acceda anche ad altre unità immobiliari in esso ricomprese, i numeri civici vanno assegnati.

Per ogni disciplina non contemplata nel presente Regolamento si fa rinvio al RDL. 10/5/1923 n. 1158 convertito in legge n. 473 del 17/4/1925 e alla legge n. 1188 del 23/6/1927 e alla circolare ISTAT in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Articolo 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Articolo 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223

Capo V II - Adempimenti topografici ed ecografici

Articolo 38 - Adempimenti topografici.

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Articolo 39 - Aggiornamento del piano topografico.

1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Articolo 40 - Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali.

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Articolo 41 - Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Articolo 42 - Numerazione civica.

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Articolo 43 - Obblighi dei proprietari di fabbricati.

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Articolo 44 - Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono espliciti da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Articolo 45 - Stradario.

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo V III - Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici

Articolo 46 - Revisione delle anagrafi.

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Articolo 47 - Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

L. 23 giugno 1927, n. 1188

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione

2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

4. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

È inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle su indicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo

comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti, a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

«Art. 1. Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere e ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti sovrintendenze ai monumenti.

